

INGV
terremoti
vulcani
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV
Protocollo Generale - U
N. 0006420
del 17/05/2017



Direzione centrale
Affari amministrativi
e del Personale


Gestione WEB

Ai Direttori di Struttura
Ai Direttori di Sezione
Al Responsabile dell'Ufficio di coordinamento
delle attività a supporto della Ricerca
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 360/2017 del 28/04/2017 – Allegato F al Verbale n. 04/2017 concernente: Accordo quadro di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Siena – Centro di GeoTecnologie e l'INGV.


IL DIRETTORE
Tullio PEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 360/2017

Allegato F al Verbale n. 04/2017

Oggetto: Accordo quadro di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Siena – Centro di GeoTecnologie e l'INGV.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 11 novembre 2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011, in particolare, l'art. 6, comma 8, lettera s), il quale prevede che il CdA*approva le convenzioni e gli accordi quadro con le Università e con gli altri enti e organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali;*
- **VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica emanato con Decreto del Presidente n. 503 del 14/10/2016 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere l'Accordo quadro di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Siena – Centro di GeoTecnologie e l'INGV;
- **CONSIDERATO CHE** l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;
- su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema di Accordo quadro di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Siena – Centro di GeoTecnologie e l'INGV, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Viene dato mandato al Presidente alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.


Roma, 28/04/2017

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

Carlo Doglioni



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito denominato INGV) con sede legale in Via di Vigna Murata 605, 00143 ROMA (Partita IVA e Codice Fiscale 06838821004) rappresentato dal Prof. Carlo DOGLIONI, nella persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica e agli effetti presso la sede dell'INGV.


E

L'Università degli Studi di Siena - Centro di GeoTecnologie (di seguito denominato CGT) con sede legale in Via Banchi di Sotto 55, 53100 - Siena (Partita IVA 00273530527 e Codice Fiscale 80002070524), rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Frati, nato a Siena (SI) il 19.1.1965, domiciliato per la carica e agli effetti presso la sede dell'Università degli Studi di Siena, debitamente autorizzato alla firma del presente atto.

PREMESSE

- il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 che ha istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e, all'art. 2 comma 1, 2 e 3, ne definisce le attività;
- l'INGV è il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico;
- l'INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera b), svolge attività finalizzate allo studio sperimentale e teorico della dinamica dell'interno della Terra, della sismicità e delle eruzioni vulcaniche,

ST ew




Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

nonché dei parametri fisici e chimici che caratterizzano l'ambiente terrestre;

- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera c), partecipa a programmi avviati da altri soggetti; stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati;
- l'INGV sviluppa ricerche finalizzate alla conoscenza della struttura crostale dell'Italia anche attraverso tecniche di geofisica di prospezione attiva e passiva in collaborazione con centri di ricerca nazionali e internazionali;
- il CGT in base al proprio regolamento promuove: innovazione tecnologica nelle applicazioni della Geologia e ricerche geologiche finalizzate applicate e di sviluppo e coopera con Istituzioni di ricerca nazionali e internazionali che operano nei settori delle ricerche geologiche;
- il CGT volge presso i suoi laboratori attività di ricerca, sia sperimentale che applicata, nel campo della geofisica di prospezione e nel campo della geomatica;
- l'INGV e il CGT hanno interesse a sviluppare una collaborazione sulle attività di ricerca che utilizzano le più avanzate tecniche di geofisica di prospezione e di geomatica, per migliorare la realizzazione di programmi scientifici di comune interesse;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni.

ST ep



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

1.1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro di Collaborazione Scientifica (di seguito denominato Accordo) e si considerano integralmente trascritte nel presente articolo.

ARTICOLO 2

2.1 L'INGV e il CGT, di seguito denominate congiuntamente le Parti, stabiliscono di collaborare in attività di ricerca che presentino finalità scientifiche e tecnologiche di interesse comune nell'ambito della geofisica di prospezione, della ricostruzione della struttura crostale nell'area italiana, e della geomatica, attraverso programmi di ricerca comuni concordati e definiti da apposite e specifiche Convenzioni Operative.


ARTICOLO 3

3.1 Nelle Convenzioni Operative attuative del presente Accordo saranno definite le forme di collaborazione, le risorse umane, strumentali e finanziarie messe reciprocamente a disposizione, nonché il luogo di svolgimento delle attività scientifiche.

3.2 In ciascuna Convenzione Operativa sarà indicato il personale coinvolto per ciascuna Parte e il rapporto giuridico con le Parti stesse.

3.3 In ciascuna Convenzione Operativa saranno indicate le eventuali risorse finanziarie necessarie al ristoro dei costi operativi delle Parti definiti in dettaglio attraverso specifici allegati tecnici.

3.4 In ciascuna Convenzione Operativa saranno indicati i referenti per ciascuna parte.



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

ARTICOLO 4

4.1 Ciascuna Parte, salvo quanto di volta in volta diversamente ed espressamente stabilito caso per caso, ha la libera disponibilità delle conoscenze tecnologiche e dei dati acquisiti nel corso delle attività di cui al presente Accordo, fatta eccezione di quelli preesistenti detenuti da una parte e messi a disposizione dell'altra per lo svolgimento di attività congiunte.

4.2 La proprietà intellettuale e il regime dei diritti di sfruttamento industriale relativi alla conoscenza acquisita e ad eventuali invenzioni e brevetti derivanti dalle attività predette saranno definiti nelle relative Convenzioni Operative sulla base dell'apporto fornito da ciascun Ente.

4.3 L'INGV e il CGT si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività svolta in comune o, comunque, utilizzando l'apporto dell'altra.

4.4 I risultati scientifici delle attività oggetto del presente Accordo saranno resi disponibili alla comunità scientifica tramite pubblicazioni in riviste specializzate e altri canali di comunicazione (congressi, ecc.).

ARTICOLO 5


5.1 Il presente Accordo ha la durata di cinque anni con decorrenza dalla data della stipula.

5.2 Ciascuna Parte potrà recedere, in ogni momento, dal presente Accordo comunicando tale decisione all'altra Parte con preavviso di sei mesi. Resta inteso che gli eventuali Accordi in vigore al momento del recesso rimangono validi.

ARTICOLO 6

6.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo. Nel caso in cui

81 qn



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

non sia possibile raggiungere in questo modo un'intesa, le Parti indicano il Foro di Roma quale foro competente.

ARTICOLO 7

7.1 Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente Accordo e alle Convenzioni Operative di cui all'articolo 2, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità previste nel presente Accordo, nonché per quelli previsti dalla legge e dai regolamenti connessi alla stipula degli stessi. Il trattamento potrà essere effettuato in modo sia cartaceo che elettronico; l'eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso Decreto Legislativo.


7.2 Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione all'Accordo e alle Convenzioni Operative.

7.3 Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

ARTICOLO 8

8.1 Il presente atto viene redatto in unico originale e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, e verrà sottoposto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente. È soggetto all'imposta di bollo, che sarà assolta dall'Università di Siena in modo virtuale in base all'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Siena n. 31068 del 27.8.2014.

ST
CPW



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

8.2. Per quanto non specificato si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Siena,

Roma,

Università di Siena - CGT

INGV

Il Rettore

Il Presidente

(Prof. Francesco Frati)

(Prof. Carlo Doglioni)

ST
CP